

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI

VERBALE RIUNIONE STRAORDINARIA del

giorno	mese	anno	ore
16	marzo	2016	18.15

Presso la sede dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino, si è riunita la Commissione Lavori Pubblici

presenti:

Crivellari	Consigliere referente	G
Buonomo	Coordinatore	P
Boaglio	Vice Coordinatore	P
Capone	Consigliere	G
Badariotti		I
Bagetto		I
Bray		I
Caposio		P
Corigliano		G
Fasano		G
Foletto		P
Lavagno		I
Rajevich		G
Quirico	Consigliere	

P = Presente G = Assente giustificato I = Assente Ingiustificato

presenti invitati: arch. Sighinolfi,

per discutere il seguente **ordine del giorno**:

1. Esame lettera aperta a Renzi
2. 7 osservazioni al Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri
3. Varie ed eventuali.

1. Lettera aperta a Renzi

Buonomo legge la bozza della lettera inviata a tutti i membri della Commissione via mail alle 8.05 del mattino che propone di diffondere con gli stessi canali utilizzati per la lettera aperta a Cantone. La commissione dopo aver apportato alcune integrazioni e precisazioni nelle conclusioni approva il testo che viene allegato al presente verbale.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96
ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it
Cod. Fisc. 80089290011

2. 7 osservazioni al Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Buonomo legge la bozza di “7 osservazioni al decreto approvato del CDM” inviata a tutti i membri della Commissione via mail alle 8.05 del mattino che propone di diffondere con gli stessi canali utilizzati per i “5 motivi per respingere il decreto Manzione”

La commissione condivide l’iniziativa.

3 Varie

Buonomo chiede la collaborazione dei membri della commissione per aggiornare gli Allegati al “Parere” inserendo nella parte seconda dei documenti una terza colonna (tra i riferimenti alla normativa attuale e la proposta dell’articolo) riportando i rispettivi articoli del decreto approvato dal CDM il 3 marzo,

La riunione è terminata alle 19.45

Il Coordinatore

Lorenzo Buonomo

il Consigliere Referente

Riccardo Crivellari

Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo scorso prevede la graduale abolizione del Regolamento 207/2010 per essere sostituito da linee guida emanate dall'ANAC.

Il Regolamento contiene ancora le regole scritte nel 1895 (R.D. 350) riprese dal Regolamento 554 del 1999 che ha dato attuazione alla legge 109/94 (legge Merloni) e dall'attuale 207/2010 di supporto all'attuale Codice 163/2006.

Nel 1999 è stato semplicemente sostituito l'“Ingegnere Capo” (figura professionale del Genio Civile) con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Sono regole ancora valide ed applicate per controllare il flusso di denaro che passa attraverso i contratti di appalto dei lavori pubblici.

Per aggiornarlo ai tempi basta eliminare il “Sommario” (ancora obbligatorio) non più necessario da quando sono stati introdotti i programmi informatici (all'epoca i documenti erano compilati a mano) e adeguare la forma materiale del “Registro” che deve essere un unico originale firmato in bianco dai contraenti (Stazione Appaltante ed Appaltatore) e compilato dal Direttore dei Lavori, che ne è anche il custode, per il controllo reciproco e trasparente dei tre soggetti coinvolti nel processo di realizzazione delle opere pubbliche.

Con l'abolizione del regolamento non sarebbe più disciplinata la modalità di registrazione della contabilità relativa ai pagamenti e della gestione del contenzioso.

Per semplificare si possono (si devono) abolire le incrostazioni recenti, ma si devono conservare le regole del RD 350 ancora oggi valide ed applicate.

Dall'esame delle “bozze” per il nuovo codice sviluppate dalla Commissione appare evidente che nelle stanze di Palazzo Chigi si muovono anime diverse.

La versione approvata dal CDM, più organicamente strutturata, è impostata con una visione opposta a quella delle prime bozze.

Basta confrontare gli articoli dal 63 al 71 delle prime bozze “... **le disposizioni del presente decreto non si applicano ...**” (**vedi articolato in calce**) con gli articoli dal 114 al 121 del decreto approvato dal consiglio dei Ministri il 3 marzo “... **si applica ...**” (**vedi articolato in calce**)

In nome della semplificazione è il caso di buttare il bambino con l'acqua sporca ?

Comprensibili esigenze elettorali possono giustificare il varo di un Codice purché sia ?

Il Nuovo Codice deve essere migliore dell'attuale.

Il testo approvato il 3 marzo non lo è.

Il Nuovo Codice si propone di porre una **“forte limitazione all'appalto integrato”**.

Il testo approvato il 3 marzo invece **riduce le limitazioni** previste dall'attuale 163/2006.

L'art. 53 del **163/2006 impone** alla Stazione appaltante **di motivare** le esigenze tecniche, organizzative ed economiche che suggeriscono di affidare all'appaltatore, insieme all'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo (**appalto integrato**) da sviluppare sulla base del definitivo posto a base di gara (**vedi articolo in calce**)

Il Decreto approvato dal CDM il 3 marzo invece riduce le limitazioni. Infatti **si limita ad affermare** che i lavori sono affidati, **di regola**, ponendo a base di gara l'esecutivo. **Non definisce la regola**, non esclude che possano essere affidati sulla base del preliminare e non impone alla Stazione appaltante di motivare la scelta. (**vedi articolato in calce**)

Per combattere la corruzione e riportare nel Paese la cultura della legalità occorrono tempi adeguati per analizzare e ricostruire un impianto normativo molto complesso ed introdurre gli anticorpi auspicati da Cantone.

Anticorpi che possono nascere se si crea un **trasparente conflitto di interesse tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dell'Opera Pubblica** :

- La Pubblica Amministrazione che la commissiona
- La **Centrale di Committenza alla quale è opportuno affidare la responsabilità ed il controllo dell'intero processo di realizzazione** e non limitarla al solo processo di affidamento dell'appalto come prevede ora il decreto;
- I Professionisti che la progettano, controllano la costruzione e la collaudano;
- L'Imprenditore che la costruisce.

Se fatto in emergenza e sotto la spada di Damocle della scadenza del 18 aprile si fa il gioco dei comitati d'affari politico finanziari che dispongono di “centri studi” (i politici li chiamano “centri culturali”) che possono permettersi di stipendiare funzionari in grado di preparare “codicilli” da inserire furtivamente carpendo la buona fede del legislatore.

Non è preferibile, nell'interesse del Paese, seguire la strada maestra della legge delega che prevede in prima battuta tempi diversi fra il recepimento delle direttive europee e il riordino dell'intera materia ? (**vedi articolato in calce**)

ovvero

- **recepire le direttive europee entro il 18 aprile** (bastano alcune correzioni all'attuale Codice 163) in mancanza del quale decadrebbe la legge delega stessa (che è bene invece tener ben stretta);
- **evitare il vuoto legislativo** che si verrebbe a creare con **l'abolizione del Regolamento sostituito da "linee guida"** di successiva emanazione;
- **non correre il rischio** di perdere la **certezza della gerarchia delle fonti normative** che le "linee guida" potrebbero provocare;
- **disegnare una road maps** (non vincolata alla scadenza del 18 aprile) **per studiare** (non in emergenza) **il riordino complessivo della complessa normativa da dove passa tutto il denaro che alimenta la corruzione.**

Commissione Lavori Pubblici

Ordine degli Ingegneri di Torino

(il coordinatore ing. Lorenzo Buonomo)

P.S. : perché non estendere la disciplina anche ai contratti tra privati ?

la **corruzione**, che esiste anche **nelle grandi società private**, non tocca le casse dello Stato ma **impatta sulla "cultura della legalità" che si è persa nel Paese.**

Stralcio Bozza E.C.

TITOLO III

CONTRATTI ESCLUSI

CAPO III

ESCLUSIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

Art. 63

Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

(Art. 7 dir. 24; art. 31, dlgs n. 163/2006)

I. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori ordinari non si applicano:

a) agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività nei settori speciali di cui agli articoli da 132 a 138, agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 66, 67 e 68 né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 137 comma 2, lettera b) per il perseguimento

delle seguenti attività:

l) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);

2) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000- I a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 72, comma I, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;

3) servizi di filatelia;

4) servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali).

Art. 64

Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

(Art. 23 dir. 25)

I. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 134;

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 132, 133, 138 per la fornitura di:

l) energia;

2) combustibili destinati alla produzione di energia.

Art. 65

Esclusioni specifiche nel settore idrico

(art. 12 dir. 23)

I. Le disposizioni del presente decreto relative alle concessioni non si applicano a quelle aggiudicate per:

a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il risparmio o la distribuzione di acqua potabile;

b) alimentare tali reti con acqua potabile.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma I:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. Alle concessioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 66

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

(Art. 18 dir. 25; art. 25, dlgs n. 163/2006)

1. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatari comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma I, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma I dichiarati esclusi dalla Commissione con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 67

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo

(art. 19 dir 25)

1. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano agli appalti aggiudicati per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 132 a 138, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.

2. Gli enti aggiudicatari comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma I, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del presente decreto relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto degli appalti di cui al comma I dichiarati esclusi dalla Commissione con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 68

Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche

(Art. 8 dir. 24; Art. 11 dir. 23)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatari la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nel decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni.

#

Art. 69

Contratti e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

(Ati. 9 dir. 24; Art. 20 dir. 25; Ati. I O par. 4 dir. 23; ati. 18 e ati. I 00, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione o alle concessioni che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente decreto e stabilite da:

a) uno strumento giuridico che crea obblighi, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto;

b) un'organizzazione internazionale.

2. Il presente decreto non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aggiudica in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

4. La cabina di regia di cui all'articolo 16 comunica gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a) alla Commissione europea.

Art. 70

Esclusioni specifiche per contratti di servizi

(Art. 10 dir. 24; Art. 21 dir. 25; Art. 10 par. 8 dir. 23; Art. 19, d.lgs. n. 163 del 2006)

I. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti pubblici e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto gli appalti nei settori ordinari e le concessioni per l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

l) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo I della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

l. l) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali~

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo I della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro dell'Unione europea interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro relativi agli appalti nei settori ordinari e nei settori speciali; h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana relativi agli appalti nei settori ordinari e nei settori speciali;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

Art. 71

Esclusioni specifiche per contratti di concessioni

(Art. 10 par. 3, 9 e 10 dir. 23)

1. Le disposizioni del presente decreto relative alle concessioni non si applicano:

a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;

b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui all'articolo 61. La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatari per l'esercizio delle loro attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.

Stralcio Decreto approvato dal CDM il 3 marzo

TITOLO VI REGIMI DI APPALTO CAPO I APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SEZIONE I DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO

L'articolo 114 (Norme applicabili e ambito soggettivo), in attuazione dei criteri di delega di cui alla lettera h) della legge n. 11 del 2016, indica la disciplina applicabile e l'ambito soggettivo per i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori speciali: gas ed energia termica, 479 elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, richiamando espressamente le norme del codice che si applicano ai settori speciali oltre a quelle contenute nel titolo VI dedicato ai settori speciali, ove la disposizione è collocata. Infine si prevede un rinvio alle specifiche norme previste nei settori ordinari in materia di esecuzione.

L'articolo 115 (Gas ed energia termica), nel recepire l'articolo 8, commi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alle seguenti attività:

- messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
- l'alimentazione di tali reti con gas o energia elettrica.

Vengono indicate inoltre le condizioni per le quali l'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore non è considerata una delle attività sopra elencate.

L'articolo 116 (Elettricità), nel recepire quanto previsto all'articolo 9 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o alla gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità nonché all'alimentazione di tali reti con l'elettricità. Vengono, altresì, indicate le condizioni per le quali l'alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore non è considerata una delle attività sopra elencate.

L'articolo 117 (Acqua), nel recepire quanto previsto all'articolo 10 della direttiva 2014/25/UE, prevede che le disposizioni del codice si applichino alla messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile nonché all'alimentazione di tali reti con acqua potabile. Si prevede, altresì, che il presente decreto si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attività: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Vengono indicate, infine, le condizioni per le quali l'alimentazione con acqua potabile di reti fisse 480 che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore non è considerata una delle attività sopra elencate.

L'articolo 118 (Servizi di trasporto), recepisce l'articolo 11 della direttiva 2014/25/UE, prevedendo che le disposizioni del codice si applichino alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo, ad esclusione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. La disposizione specifica, inoltre, che una rete esiste se il servizio di trasporto è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle autorità pubbliche competenti.

L'articolo 119 (Porti e aeroporti), recepisce l'articolo 12 della direttiva 2014/25/UE, stabilendo che le disposizioni del codice si applichino alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto, ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

L'articolo 120 (Servizi postali), recepisce l'articolo 13 della direttiva 2014/25/UE e prevede che le disposizioni del codice si applichino ai servizi postali e ad altri servizi diversi da quelli postali a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali.

L'articolo 121 (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi) prevede l'applicazione della disciplina del codice alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Sono escluse le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio. Rispetto alle previsioni dell'articolo 14 della direttiva 2014/25/UE esclude le attività relative alla prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

Stralcio CODICE 163/2006

Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Stralcio Decreto approvato dal CDM il 3 marzo

CAPO II PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Art.59

(Scelta delle procedure) 84

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano, le procedure aperte, ristrette o fanno ricorso a partenariati per l'innovazione previa pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, di un bando o avviso di indizione di gara. Utilizzano altresì la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, di regola, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati, e nel contempo da certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Stralcio testo legge delega 11/2016

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 14 gennaio 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di recepimento delle direttive», nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea: